

Il Consiglio, lette le norme di cortesia attuative dell'art.22, comma 1, del Codice Deontologico Forense, approvate il 15.11.2004 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto e pubblicate sul sito internet Altalex.it il 07.12.2004; ritenuto che le stesse siano condivisibili nel principio espresso dalla concreta realizzazione del rapporto di colleganza, le fa proprie, ne raccomanda l'osservanza agli iscritti Avvocati e Praticanti e

### **DELIBERA**

La regolamentazione dell'art.22, comma 1 del Codice Deontologico Forense nel testo che segue.

Norme di cortesia attuative dell'art.22, comma 1 del Codice Deontologico Forense da osservarsi fra gli esercenti la professione nel Circondario di Taranto.

#### **1) Copie dei documenti depositati nelle cause civili**

nelle cause civili il procuratore di ciascuna parte, ancorché abbi alla sola veste di domiciliatario, deve consegnare all'avversario copia di ogni documento depositato, salvo il caso di particolari difficoltà di riproduzione, nella quale ipotesi dovrà avvertire preventivamente il collega e porlo nella condizione di estrarre lui stesso la copia del documento prima del deposito, ove possibile.

#### **2) Comunicazione degli scritti difensivi e dei documenti nei processi penali**

nel processo penale, ove vi siano più difensori nominati e costituiti, anco per conto di parti in conflitto di interessi tra loro, ciascun difensore è tenuto a comunicare senza dilazione agli altri una copia delle memorie, delle liste testimoniali, dei motivi di appello e d'ogni scritto e documento difensivo in genere che egli abbia depositato.

#### **3) Comunicazione di scritture e di documenti processuali**

Nell'ipotesi in cui un collega chieda all'avversario la trasmissione per telefax od e-mail della copia di una scrittura difensiva e/o di documenti, da depositarsi e depositati dal medesimo, questi è tenuto a provvedere sollecitamente all'invio, peraltro a condizione di reciprocità ove il termine per il deposito della scrittura o dei documenti sia comune.

#### **4) Notificazione dei provvedimenti ai colleghi non domiciliati nel Comune del Circondario in cui ha sede l'autorità giudiziaria che li ha pronunciati**

si ricorda che, tenuto conto del disposto dell'art.82 Legge 22.01.1934 n.37, la notificazione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, di Taranto e delle sedi distaccate, compresi quelli resi dai Giudici di Pace anche del Circondario, da eseguirsi ai colleghi del Circondario che non abbiano eletto domicilio nel Comune capoluogo ovvero nelle sedi distaccate del Tribunale o delle sedi circondariali del Giudice di Pace, deve essere eseguita nello studio del collega e non in Cancelleria.

#### **5) Esecuzione delle sentenze o altri provvedimenti**

1. salvo che il procuratore avversario gli chieda di soprassedere a tale adempimento inviando contestuale dichiarazione di acquiescenza sottoscritta dalla parte tenuta all'esecuzione, il procuratore della parte vittoriosa può procedere senza indugio alla notificazione della sentenza allo scopo di provocare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione
2. Qualora la sentenza od il provvedimento sia provvisoriamente e definitivamente esecutiva, il procuratore della parte soccombente può chiedere al collega della parte vittoriosa di soprassedere al precetto e ad ogni atto esecutivo, e di comunicargli la nota dei pagamenti od adempimenti dovuti in base alla sentenza od al provvedimento.
3. il procuratore della parte vittoriosa è tenuto a comunicare all'avversario la sua adesione a tale richiesta, peraltro con diritto di fissare alla controparte un termine congruo (per i pagamenti il termine minimo sarà di dieci gironi, se la parte tenuta all'esecuzione risiede nel circondario; rispettivamente di 15 giorni nel caso opposto) per provvedere all'esecuzione o per concludere un accordo amichevole in ordine alla stessa.

4. La parte tenuta all'esecuzione, ove ritenga non legittime le richieste, sarà tenuta ad adempiere entro il termine di cui sopra per quanto riconosce dovuto, ma il suo procuratore sarà tenuto a precisare per iscritto entro il termine medesimo i motivi della mancata esecuzione parziale.
5. Decorso senza esito il termine da lui fissato, il procuratore della parte avente diritto all'esecuzione potrà spiccare il precetto e dare corso all'esecuzione forzata.
6. Nell'ipotesi della concessione e fruizione della moratoria di cui al III° comma, il procuratore della parte beneficiata della stessa sarà tenuta a riconoscere la rifusione, a norma della tariffa, delle competenze procuratorie e delle spese per l'opera successiva alla pronuncia del provvedimento di condanna.

#### **6) Puntualità alle udienze**

1. L'Avvocato è tenuto a presentarsi puntualmente alle udienze.
2. Nell'ipotesi in cui ciò non gli sia possibile, dovrà preavvisarne, quanto meno il giorno precedente, l'avversario, concordando con lui l'ora in cui potrà tenersi l'udienza.

#### **7) Presenza dei colleghi avversari alle udienze.**

1. qualora ad un'udienza civile ovvero ad un'udienza penale con parte civile costituita o della quale sia stata preavvertita dal patrono al difensore la costituzione, non sia presente l'avversario di cui si conosca l'identità ed il recapito telefonico, è dovere del collega presente sollecitarne l'intervento, telefonando al suo studio, onde l'avversario medesimo possa partecipare tempestivamente all'udienza o farsi sostituire idoneamente.
2. nell'ipotesi di mancata comparizione del collega all'udienza civile, benché sia stata rispettata la regola che precede, il collega presente dovrà chiedere il semplice rinvio dell'udienza; se il rinvio non verrà concesso dal giudice, l'avvocato presente potrà procedere alla trattazione della causa, peraltro senza pregiudicare, per quanto possibile, il diritto della controparte di contraddire in un momento successivo.

#### **8) Subentro al difensore d'ufficio**

1. l'avvocato che assuma la difesa di fiducia di un indagato o di un imputato, ove dagli atti risulti essere stato nominato in precedenza un difensore d'ufficio, deve dare immediatamente notizia a quest'ultimo, per iscritto, della propria nomina fiduciaria.
2. l'avvocato nominato difensore di fiducia in tali casi dovrà inoltre curare che il proprio cliente provveda a corrispondere al difensore d'ufficio le competenze e spese per le prestazioni da costui già rese.

#### **9) Competenze e spese per prestazioni successive al deposito della sentenza**

1. Quando la sentenza dispone la compensazione delle spese, il patrono della parte che, successivamente alla sentenza, non ha anticipato spese e competenze per la registrazione della stessa e quant'altro (notifica sentenza e simili), sarà tenuto a far sì che il proprio cliente rifonda la metà di dette spese e competenze alla parte che le ha anticipate, senza costringerla ad ulteriore attività giudiziaria.
2. Nell'ipotesi di sentenza di condanna alle spese, il collega che patrocinia la parte vittoriosa potrà richiedere la rifusione, a norma della tariffa, delle competenze procuratorie e delle spese per l'opera successiva alla pronuncia della sentenza, vale a dire per registrazione, richiesta copie autentiche, disamina sentenza, notifica della stessa, ritiro fascicolo.

#### **10) Convegni tra colleghi**

Nel caso di convegni tra colleghi avversari, l'avvocato che rappresenta il convenuto si recherà dal collega che rappresenta l'attore; tuttavia, nel caso di notevole divario di età, l'avvocato più giovane si recherà dal più anziano.

#### **11) Corrispondenza telefonica**

L'avvocato che telefona ad un collega è tenuto ad anticipare, o far anticipare, a chi risponde quale è la pratica in ordine alla quale intende conferire.

L'avvocato che sia chiamato al telefono da un collega, deve rispondere senza dilazione alcuna.

Se il chiamato è impegnato in materia tale che non gli è consentito di interrompersi per il colloquio telefonico, dovrà comunicarlo o farlo comunicare al collega, assicurando che provvederà egli stesso a richiamarlo e precisando anche il presumibile tempo entro il quale vi provvederà.

### **12) Sanzioni per l'inosservanza delle regole di cortesia**

L'inosservanza delle regole che precedono e così l'uso di espressioni irrispettose, scorrette, sconvenienti od offensive nei colloqui, nella corrispondenza o nelle scritture di causa, sia nei confronti dei colleghi come delle controparti, possono costituire violazione del disposto dell'art.22, comma 1 , del Codice di Deontologia Forense, quindi comportare l'irrogazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di proporzionali sanzioni disciplinari.